

Lettera 12 marzo 1996, prot. n. 161480

Oggetto: Legge 1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. Sistemi rivelatori di fughe di gas.

Emanata da: **Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

Riguardante: Sicurezza degli impianti - Rilevatori e segnalatori di fughe di gas

TESTO

Si fa riferimento alla nota 955549 del 22 dicembre 1995 con la quale codesto Comitato chiedeva di conoscere quale funzione doveva essere attribuita ai "rilevatori di gas" nell'ambito dell'impiantistica del gas e di quella elettrica.

Sentito il parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero si riporta quanto precisato in merito al quesito posto:

"Sembra poter essere classificato come dispositivo di sicurezza il congegno costituito da una elettrovalvola collegata ad un sensore di rivelazione del gas, in quanto diretto ad integrare il sistema di distribuzione ed utilizzo del gas in ambiente domestico, mentre non può esserlo il mero rivelatore di fughe di gas, con allarme sonoro o ottico, a causa della connessione solo eventuale ed episodica con il sistema stesso".

Appare in ogni caso opportuno precisare che il sistema di sicurezza in questione deve intendersi come eventuale garanzia ulteriore (facoltativa), la cui diffusione è opportuna e da incentivare, ma che è solo in grado di ovviare ad alcune delle anomalie che potrebbero malauguratamente riguardare un sistema alimentato a gas combustibile, che comunque deve mantenere tutti gli altri requisiti di sicurezza previsti dalla legge in oggetto e che impone la massima diligenza da parte dell'utilizzatore.